

**ATTO DI
DESIGNAZIONE E NOMINA
DEL RESPONSABILE ESTERNO
DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
AZIENDA SANITARIA LOCALE DI VITERBO**

*Atto di designazione e nomina - ai sensi e per gli effetti degli artt. 4, comma 7 e 8, e 28 del
Regolamento (UE) 2016/679 – di*

[indicare il SOGGETTO ESTERNO]

*quale Responsabile Esterno dei trattamenti dei dati personali, effettuati tramite le attività individuate
dalla **indicare LA DELIBERA E/O DEL PROVVEDIMENTO AZIENDALE DI AFFIDAMENTO DEL
SERVIZIO/ATTIVITA'***

denominata

**[OGGETTO DELLA DELIBERA E/O DEL PROVVEDIMENTO AZIENDALE DI AFFIDAMENTO
DEL SERVIZIO SERVIZIO/ATTIVITA']**.

PREMesso CHE

L'Azienda Sanitaria Locale di Viterbo, con sede legale in Viterbo alla via Enrico Fermi, 15, C.A.P. 01100 Codice Fiscale e Partita Iva n. 0145557956, rappresentata legalmente dal Direttore Generale *pro tempore* Dottoressa Daniela Donetti in ragione della sua carica e, agli effetti del presente atto, elettivamente domiciliato ove sopra (di seguito "Azienda o "ASL di Viterbo" o "Titolare del Trattamento"), tratta i dati personali in conformità alle disposizioni del Regolamento (UE) 679/2016 e della normativa nazionale vigente;

- il Titolare del Trattamento stesso intende designare la [società/azienda/associazione] quale "Responsabile del trattamento dei dati personali" in ragione delle attività effettivamente svolte nell'ambito dell'esecuzione del [servizio/attività] sopra meglio specificato/a;
- la [società/azienda/associazione] in persona del legale rappresentante *pro tempore* [indicare il nominativo] ha manifestato la propria disponibilità ad assolvere all'incarico meglio specificato negli artt. 4 numero 8 e 28 del Regolamento (UE) 679/2016;
- il Titolare del Trattamento intende definire ed individuare i compiti e le responsabilità spettanti ai soggetti coinvolti nel trattamento dei dati, in forza delle rispettive funzioni, ai sensi del vigente Regolamento (UE) 679/2016;
- la sottoscrizione del presente atto da parte della [società/azienda/associazione] nella persona del suo legale rappresentante, comporterà l'integrale accettazione del contenuto dello stesso e delle clausole, nonché delle dichiarazioni ivi contenute, da parte della medesima [società/azienda/associazione]

Tutto ciò premesso,

il Titolare del Trattamento Azienda Sanitaria Locale di Viterbo, come sopra, nella sua qualità individuata dagli artt. 4 numero 7 e 24 del Regolamento (UE) 679/2016,

DESIGNA e NOMINA

la [società/azienda/associazione] con sede legale in città alla via- cap partita IVA , in persona del legale rappresentate *pro tempore* [indicare il nominativo], in ragione della sua carica e, agli effetti del presente atto, elettivamente domiciliato ove sopra (di seguito "Società"), quale Responsabile esterno del trattamento dei dati personali (di seguito "Responsabile") nei limiti degli obblighi assunti con [delibera/provvedimento aziendale di affidamento del servizio] meglio precisato nelle premesse che si considerano parte integrante ed efficace del presente atto.

ARTICOLO 1 – RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO

L'Azienda, ai sensi dell'art. 28 comma 1 del Regolamento (UE) 679/2016, riconosce nello specifico, che la [società/azienda/associazione] in termini di azionariato, uomini ed attrezzature, presenti garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate in modo tale che i trattamenti soddisfino i requisiti del Regolamento (UE) 679/2016, anche in termini di sicurezza garantiscano la tutela dei diritti dell'interessato e che i suddetti requisiti e siano tali da consentire la designazione e nomina a responsabile esterno del trattamento dei dati appresso indicati.

La [società/azienda/associazione] stessa in ragione delle attività effettivamente svolte nell'ambito dell'esecuzione del servizio sopra specificato si impegna, preventivamente, a segnalare al Titolare qualsiasi mutamento sostanziale dei suddetti requisiti, che in qualche modo possano sollevare incertezze sul mantenimento degli stessi.

ARTICOLO 2 – SUB RESPONSABILE

Il Responsabile esterno del trattamento non ricorre ad un altro Responsabile se non previa autorizzazione scritta, del Titolare del trattamento e più precisamente:

- quando la Società intenda avvalersi di un altro responsabile del trattamento (Sub responsabile) per l'esecuzione di specifiche attività di trattamento per conto del Titolare del trattamento, è tenuta a richiedere l'autorizzazione scritta al Titolare del Trattamento stesso, con congruo preavviso, inviando comunicazione all'indirizzo PEC [indicare PEC AZIENDA], almeno 30 giorni prima.

Nel caso in cui il Responsabile esterno del trattamento (Responsabile primario) ricorra ad un altro

Responsabile del trattamento (Sub responsabile) per l'esecuzione di specifiche attività di trattamento per conto del Titolare del trattamento, su tale altro Responsabile del trattamento sono imposti, mediante un contratto o un altro atto giuridico a norma del diritto dell'Unione o degli Stati membri, gli stessi obblighi in materia di protezione dei dati contenuti nel presente atto per il Responsabile del trattamento, prevedendo in particolare garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate in modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti del Regolamento.

Nel caso in cui l'altro Responsabile del trattamento (Sub responsabile) ometta di adempiere ai propri obblighi in materia di protezione dei dati, il Responsabile iniziale (Responsabile primario) conserva nei confronti del Titolare del trattamento l'intera responsabilità dell'adempimento degli obblighi dell'altro Responsabile anche ai fini del risarcimento di eventuali danni causati dal trattamento, così come previsto dall'art. 82 paragrafo 1 del Regolamento (UE) 679/2016.

È fatto salvo il caso in cui si dimostri che l'evento dannoso non è imputabile all'altro Responsabile esterno (Sub responsabile) così come previsto dall'art. 82 paragrafo 3 del Regolamento (UE) 679/2016.

ARTICOLO 3 - DURATA DEL TRATTAMENTO

La presente designazione ha efficacia dal giorno di sottoscrizione del presente atto e sino al termine del servizio.

Ciò ad eccezione del caso di anticipata revoca della designazione medesima da parte del Titolare, il quale dichiara di riservarsi espressamente tale facoltà.

Il Titolare del Trattamento dichiara, inoltre, di riservarsi, ai sensi dell'art. 28 comma 3 lettera h) del Regolamento (UE) 679/2016, la facoltà di effettuare verifiche ed ispezioni periodiche, anche per mezzo di report e sopralluoghi in contraddittorio, ciò al fine di vigilare sulla puntuale osservanza delle vigenti disposizioni in materia, ivi compreso il profilo relativo alla sicurezza, nonché delle istruzioni previste dal presente accordo.

ARTICOLO 4 – NATURA DEL TRATTAMENTO – FINALITÀ' DEL TRATTAMENTO

Per tutta la durata contrattuale e per i trattamenti riportati nell'oggetto della convenzione gli stessi saranno da effettuarsi negli ambiti di seguito riportati: [barrare la/e casella che interessa/no **LA MAGGIOR PARTE DEI TRATTAMENTI** svolti sono **non automatizzati**]

natura del trattamento dei dati:

- automatizzata
- non automatizzata
- entrambe

finalità del trattamento: [barrare la/e casella che interessa/no ed eventualmente modificarla, aggiungere eventuali ulteriori finalità]

- sanitaria (medicina preventiva, medicina del lavoro, diagnosi, assistenza o terapia sanitaria o sociale ovvero gestione dei sistemi e servizi sanitari o sociali ed interesse pubblico nel settore della sanità pubblica – articolo 9, paragrafo 2, lettera h) e paragrafo 3 nonché articolo 9, paragrafo 2, lettera i) del Regolamento UE 679/2016
- ricerca scientifica (articolo 9, paragrafo 2, lettera j) ed articolo 89, paragrafo 1 del Regolamento UE 679/2016)
- altre finalità

Nello specifico

- finalità specifica

ARTICOLO 5 – TIPOLOGIA DEI DATI TRATTATI – CATEGORIE DEI SOGGETTI INTERESSATI

In questi ambiti vengono trattati dati della seguente fattispecie: [barrare la/e casella che interessa/no ed aggiungere eventuali ed ulteriori tipologie]

- Personali
- Particolari
- Genetici

- Biometrici
- Dati relativi alla salute
- Giudiziari

Per le seguenti categorie di interessati:

- Dipendenti
- Pazienti (Soggetti vulnerabili)
- Minori
- Accompagnatori e terzi legittimanti

ARTICOLO 6 - ISTRUZIONI

La società/associazione, in persona come sopra, dichiara di aver ricevuto, esaminato e compreso le istruzioni di trattamento impartite dal Titolare del trattamento ai sensi dell'art. 28 comma 3 lettera a) del Regolamento (UE) 679/2016, di seguito riportate, e si impegna per sé o suoi aventi causa, a rispettarle nell'esecuzione dell'incarico affidato:

a) assicurare che i trattamenti siano svolti nel pieno rispetto delle istruzioni fornite dall'Azienda, delle norme e di ogni prescrizione contenuta nel Regolamento (UE) 679/2016, delle norme di legge vigenti e dei relativi allegati, compresi i codici deontologici, delle future modificazioni ed integrazioni, nonché informarsi e tenere conto dei provvedimenti, dei comunicati ufficiali, delle autorizzazioni generali emessi dall'autorità di controllo nazionale (Garante privacy) o da altra autorità Europea (Garante Europeo della protezione dei dati, Comitato Europeo per la protezione dei dati / già Gruppo di lavoro Articolo 29);

b) assicurare che i dati personali siano utilizzati esclusivamente per lo svolgimento delle attività contrattuali/convenzionali indicate in premessa, attenendosi alle prescrizioni di legge ed alle previsioni del contratto/convenzione medesimo/a;

c) non effettuare di propria iniziativa alcuna operazione di trattamento diversa da quelle indicate, non diffondere o comunicare, in alcun caso, i dati in questione a soggetti estranei all'esecuzione del trattamento.

La [società/azienda/associazione] in ragione delle attività effettivamente svolte nell'ambito dell'esecuzione del servizio sopra specificato, in qualità di responsabile del trattamento informa immediatamente il titolare del trattamento qualora, a suo parere, un'istruzione violi il Regolamento (UE) 679/2016 altre disposizioni, nazionali o dell'Unione, relative alla protezione dei dati, così come previsto dall'art. 28 paragrafo 3 ultimo comma del Regolamento (UE) 679/2016.

Per i profili organizzativi e applicativi del presente atto, le parti indicano sin d'ora i referenti ed i relativi elementi di contatto:

per il Titolare del trattamento – Azienda Sanitaria Locale di Viterbo: (indicare i riferimenti e scegliere ed individuare le voci che meglio si aggradano al contratto/convenzione in essere)

1. DPO per i profili di protezione dei dati;
2. Il Responsabile per i profili informatici;
3. Dec per i profili contrattuali;
4. Il direttore della U.O. ...per i profili organizzativi/applicativi

Per il Responsabile esterno del trattamento – [società/azienda/associazione]

1. Eventuale DPO o responsabile privacy per i profili di protezione dei dati;
2. Responsabile informatico e/o amministratore di sistema per i profili informatici;
3. ufficio Contratti per i profili contrattuali
4. eventuale soggetto per i profili organizzativi/applicativi

ARTICOLO 7 – PERSONE AUTORIZZATE AL TRATTAMENTO

Il Responsabile esterno del trattamento deve designare quali persone autorizzate i soggetti ai quali affidare operazioni relative al trattamento e che abbiano accesso ai dati personali ai sensi dell'articolo 29 del Regolamento (UE) 679/2016.

La designazione di persone autorizzate deve essere effettuata per iscritto, individuando puntualmente gli ambiti di trattamento consentito ed impartendo le necessarie istruzioni sulle modalità di trattamento, definendo regole e modelli di comportamento che assicurino la riservatezza e il rispetto del divieto di comunicazione e diffusione dei dati ai quali gli incaricati stessi hanno accesso.

Il Responsabile esterno del trattamento deve tenere un registro aggiornato con l'elenco nominativo di tutti le persone autorizzate con i trattamenti affidati ed i relativi profili di autorizzazione di accesso ai dati ed il relativo patto di riservatezza da far sottoscrivere ai soggetti autorizzati.

Tali designazioni ed il suddetto patto di riservatezza dovranno essere tempestivamente comunicate a mezzo PEC all' Azienda Sanitaria Locale di Viterbo all'indirizzo **[indicare PEC AZIENDA]**

Parimenti con le medesime modalità di comunicazione dovrà essere tempestivamente trasmessa, all'Azienda stessa, ogni variazione nella designazione delle persone autorizzate.

La mancata comunicazione iniziale ed il successivo aggiornamento sono considerate grave inadempimento e costituiscono condizione di clausola risolutiva espressa ex art. 1456 c.c., come previsto dall'art. 14 del presente atto.

ARTICOLO 8 – OBBLIGHI DEL RESPONSABILE ESTERNO DEL TRATTAMENTO

a) formazione

Il Responsabile esterno del trattamento deve provvedere a predisporre un percorso formativo per le persone autorizzate (come individuate ai sensi del precedente art. 7 del presente atto) sulle modalità di gestione sicura e sui comportamenti prudenziali nella gestione dei dati personali.

b) vigilanza

Il Responsabile esterno del trattamento deve vigilare sull'operato delle persone autorizzate, archiviare, custodire e conservare i dati personali oggetto del trattamento – ivi inclusi i documenti elettronici – per tutta la durata del Contratto, fatto salvo il rispetto di eventuali termini di legge stabiliti per alcune categorie di dati e/o documenti;

c) misure tecniche

Il Responsabile esterno del trattamento, relativamente ai sistemi che trattano dati personali dal medesimo gestiti, dovrà adottare misure tecniche e organizzative adeguate per garantire un livello di sicurezza adeguato ai rischi di perdita, danneggiamenti ed accessi non autorizzati, ai sensi degli artt. 32 e 36, comma 3, lettera c) del Regolamento (UE) 679/2016, limitatamente ai poteri ed ai doveri conferiti a seguito della stipula **del/la sopramenzionato/a contratto/convenzione;**

Il Responsabile esterno del trattamento dovrà, inoltre, conformarsi alle misure di cui al Provvedimento emanato dall'Autorità Garante, in data 27 novembre 2008, entrato in vigore in data 15 dicembre 2009, in materia di protezione dei dati personali.

Il Responsabile esterno del trattamento sarà tenuto a verificare la costante adeguatezza delle misure in essere, così da ridurre al minimo i rischi di perdita e distruzione, anche accidentale, dei dati stessi, di accesso non autorizzato, di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta;

Il Responsabile esterno del trattamento è tenuto a segnalare tempestivamente, e rimuovere, qualsiasi eventuale carenza sulle misure di sicurezza adottate in conformità al Regolamento (UE) 679/2016 o su qualunque altro aspetto relativo ai trattamenti conferiti che dovesse comportare responsabilità civili e/o penali per il Titolare;

d) trattamento presso il responsabile esterno

Il Responsabile esterno del trattamento è tenuto a trattare i dati in modo lecito e secondo correttezza, nel rispetto dei principi di legittimità, adeguatezza, esattezza, pertinenza e limitati a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali sono trattati, compresi i tempi di conservazione non superiori al conseguimento delle suddette finalità, in conformità a quanto disposto dall'articolo 5 del Regolamento (UE) 679/2016.

Ove il Responsabile esterno del trattamento rilevi la sua impossibilità a rispettare le istruzioni impartite dal Titolare e le disposizioni emanate dall'autorità di controllo italiana ed europea (Garante Europeo della protezione dei dati, Garante Italiano e Comitato Europeo per la protezione dei dati / già Gruppo di

lavoro articolo 29), anche per caso fortuito o forza maggiore (danneggiamenti, anomalia di funzionamento delle protezioni e controllo accessi, ecc.), deve attuare, comunque, le possibili e ragionevoli misure di salvaguardia e deve avvertire immediatamente il Titolare e concordare eventuali ulteriori misure di protezione, nel rispetto degli obblighi di cui agli articoli da 32 a 36 ed in conformità a quanto disposto dall'art. 28, comma 3, lettera f) del Regolamento (UE) 679/2016.

e) patto di riservatezza

Il Responsabile esterno del trattamento, le persone da lui autorizzate e gli eventuali Amministratori di sistema designati sono sottoposti al segreto d'ufficio in relazione alle informazioni acquisite in relazione alle attività svolte per l'Azienda.

Il Responsabile esterno del trattamento è obbligato a far sottoscrivere alle persone da lui autorizzate ed agli Amministratori di sistema designati un patto di riservatezza del seguente tenore:

“Il sottoscritto dipendente del Responsabile esterno del trattamento in relazione al trattamento dei dati effettuato dal medesimo Responsabile esterno del trattamento si impegna a mantenere riservata ed a non comunicare a terzi o diffondere le notizie, informazioni ed i dati appresi in conseguenza o anche solo in occasione dell'esecuzione del contratto di lavoro intercorrente con il Responsabile esterno del trattamento, ad eccezione dei casi in cui la legge prevede obbligo di rivelare o di riferire alle pubbliche autorità.

Sono informato ed acconsento alla trasmissione di copia della presente dichiarazione al Titolare del trattamento. Data e firma”

ARTICOLO 9 – AMMINISTRATORI DI SISTEMA

Il Responsabile esterno del trattamento, **ove ciò fosse previsto**, al fine di individuare i soggetti da nominare quali Amministratori di sistema, deve far riferimento alla valutazione delle caratteristiche soggettive e alla definizione che di tali figure viene data nell'ambito del Provvedimento Generale del Garante del 27 novembre 2008 (“Misure e accorgimenti prescritti ai titolari dei trattamenti effettuati con strumenti elettronici relativamente alle attribuzioni delle funzioni di amministratore di sistema”), e successive modifiche e integrazioni, per l'attribuzione del ruolo di Amministratori di sistema.

In particolare, il Responsabile esterno del trattamento deve nominare per iscritto ed in modo individuale gli amministratori di sistema, relativi alla propria struttura organizzativa, indicando i rispettivi ambiti di competenza e le funzioni attribuite a ciascuno.

Il Responsabile deve conservare e mantenere aggiornato l'elenco degli Amministratori di sistema con l'elenco delle funzioni ad essi attribuite.

Tali designazioni ed il relativo patto di riservatezza, di cui al precedente articolo 8 del presente accordo, dovranno essere tempestivamente comunicate a mezzo PEC all' Azienda Sanitaria Locale di Viterbo all'indirizzo **[indicare PEC AZIENDA]**

Parimenti con le medesime modalità di comunicazione dovrà essere tempestivamente trasmessa, all'Azienda stessa, ogni variazione nella designazione degli amministratori di sistema.

La mancata comunicazione iniziale ed il successivo aggiornamento sono considerate grave inadempimento e costituiscono condizione di clausola risolutiva espressa ex art. 1456 c.c., come previsto dall'art. 14 del presente atto.

Controllo e registrazione degli accessi ai dati

Il Responsabile esterno del trattamento, per i trattamenti effettuati anche parzialmente presso le proprie sedi e/o presso le sedi del Titolare con propri strumenti e/o sistemi informativi, dovrà registrare e proteggere i dati inerenti gli accessi degli Amministratori di sistema, attenendosi alle disposizioni del Provvedimento sopracitato.

Il Responsabile esterno del trattamento ha l'obbligo per gli amministratori di sistema (compresi coloro che svolgono la mansione di amministratore di rete, di data base o i manutentori), di conservare gli “access log” in archivi immodificabili e inalterabili per la durata prevista dalla normativa vigente.

Il Responsabile esterno del trattamento deve verificare, almeno annualmente, l'operato degli Amministratori di sistema al fine di accertare che le persone mantengano le caratteristiche soggettive

richieste dall'autorità di controllo italiana ed europea e per verificare la rispondenza del loro operato alle misure organizzative, tecniche e di sicurezza poste in essere per i trattamenti dei dati personali.

Comunicazione e diffusione di dati

Il Responsabile esterno del trattamento non può comunicare e/o diffondere dati senza l'esplicita autorizzazione del Titolare, fatte salve le particolari esigenze di riservatezza espressamente esplicitate dall'Autorità Giudiziaria, in tali casi gli oneri economici relativi al soddisfacimento delle richieste non potranno essere addebitati al Titolare.

ARTICOLO 10 – RICHIESTA DI ESERCIZIO DEI DIRITTI DELL'INTERESSATO

Il Responsabile esterno del trattamento si impegna ad adottare misure tecniche e organizzative adeguate per assistere il Titolare nel dare seguito ad eventuali richieste ricevute per l'esercizio dei diritti dell'interessato così come previsto dal capo III (articoli 12-23) del Regolamento (UE) 679/2016 e a mettere a disposizione del Titolare tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi di cui all'art. 28, consentendo e contribuendo alle attività di revisione, comprese le ispezioni, realizzate dal titolare del trattamento o da un altro soggetto da questi incaricato, compresa l'Autorità Garante per la protezione dei dati nell'espletazione delle sue funzioni.

Il Responsabile esterno del trattamento deve comunicare tempestivamente al Titolare qualsiasi richiesta degli interessati ricevuta ai sensi dell'artt. 12 e seguenti del Regolamento (UE) 679/2016 per consentirne l'evasione nei termini previsti dalla legge.

ARTICOLO 11 – CANCELLAZIONE DEI DATI AL TERMINE DEL TRATTAMENTO

Al termine delle operazioni di trattamento affidate, nonché all'atto della cessazione per qualsiasi causa del trattamento da parte del Responsabile o del rapporto sottostante, il Responsabile a discrezione del Titolare sarà tenuto a: restituire al Titolare i dati personali oggetti del trattamento oppure a provvedere alla loro integrale distruzione, salvi solo i casi in cui la conservazione dei dati sia richiesta da norme di legge od altri fini.

In entrambi i casi il Responsabile provvederà a rilasciare al Titolare apposita dichiarazione per iscritto contenente l'attestazione che presso il Responsabile non esista alcuna copia dei dati personali di titolarità del Titolare.

Il Titolare si riserva il diritto di effettuare controlli e verifiche volte ad accertare la veridicità della dichiarazione.

ARTICOLO 12 – DATA BREACH

In caso di violazione dei dati personali, il Responsabile esterno si impegna ad informare il Titolare del trattamento senza ingiustificato ritardo e non al più tardi di **12/... ore** dal momento in cui ha conoscenza della violazione a mezzo PEC all' Azienda Sanitaria Locale di Viterbo all'indirizzo [**indicare PEC AZIENDA**]

È fatto comunque salvo il caso in cui tale situazione avvenga in giorno prefestivo e/o festivo, e per il quale è in corso di predisposizione una specifica procedura, in ambito aziendale, che sarà oggetto di apposita comunicazione.

Il Responsabile deve assistere il Titolare avviando un'analisi preliminare finalizzata alla raccolta dei dati concernenti l'anomalia e alla compilazione della "**Scheda Evento**" utilizzando il modello Allegato al presente contratto, contenente tutte le informazioni raccolte:

- data evento, anche la data presunta di avvenuta violazione;
- data e ora in cui si è avuta conoscenza della violazione;
- fonte segnalazione;
- tipologia violazione e di informazioni coinvolte;
- descrizione evento anomalo;
- numero interessati coinvolti;
- numerosità di dati personali di cui si presume una violazione;
- indicazione della data, anche presunta, della violazione e del momento in cui se ne è avuta conoscenza;

- indicazione del luogo in cui è avvenuta la violazione dei dati, specificando altresì se essa sia avvenuta a seguito di smarrimento di dispositivi o di supporti portatili;
- sintetica descrizione dei sistemi di elaborazione o di memorizzazione dei dati coinvolti, con indicazione della loro ubicazione.

Una volta condotta l'analisi preliminare, il Responsabile deve condurre un'analisi di primo livello per verificare che la segnalazione non si tratti di un falso positivo; all'esito dell'accertamento il responsabile recupera le informazioni di dettaglio sull'evento necessarie alle analisi di II livello, e le riporta nella Scheda Evento che deve essere inviata via PEC all' Azienda Sanitaria Locale di Viterbo all'indirizzo [indicare PEC AZIENDA] tempestivamente e non oltre 12/... ore dalla conoscenza della violazione, al recapito sopra indicato del Titolare.

L'evento deve essere inserito in un apposito **Registro delle violazioni**.

Il Responsabile si impegna a garantire il rispetto della suddetta tempistica, nonché a manlevare e tenere indenne il Titolare da qualsiasi danno, pretesa, risarcimento, e/o sanzione possa derivare al Titolare dalla mancata osservanza di tali obblighi.

Il Responsabile si impegna a fornire la più ampia collaborazione al Titolare medesimo nonché alle Autorità di Controllo competenti e coinvolte al fine di soddisfare ogni applicabile obbligo imposto dalla normativa pro tempore applicabile (es. notifica della violazione dei dati personali all'Autorità Controllo competente; eventuale comunicazione di una violazione dei dati personali agli interessati).

ARTICOLO 13 – RAPPORTI CON L'AUTORITA' DI CONTROLLO, IL GARANTE

Il Responsabile deve collaborare con il Titolare nei rapporti con il Garante ed in particolare deve:

- essere aggiornato sulle iniziative normative e, in genere, sulle attività del Garante;
- collaborare per l'attuazione di eventuali specifiche istruzioni;
- rendere disponibile ogni informazione in caso di contenzioso.

ARTICOLO 14 – CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA EX ART. 1456 c.c.

Il Titolare del Trattamento dichiara di riservarsi la facoltà di risolvere il rapporto di servizio, con revoca immediata della nomina in oggetto, in caso di inosservanza da parte del Responsabile delle disposizioni di legge in materia di protezione dei dati personali e quando la medesima società, in via esemplificativa ma non esaustiva:

- abbia violato il divieto di comunicazione e di diffusione dei dati personali, nonché l'obbligo di non trattare i dati oggetto del servizio per finalità diverse da quelle previste dal servizio medesimo;
- abbia violato le sopra riportate istruzioni;
- abbia perso i requisiti di cui all'art. 28 del Regolamento (UE) 679/2016.

ARTICOLO 15 – MANLEVA CONTRATTUALE

Il Responsabile esterno del trattamento si obbliga a rimborsare al Titolare del trattamento le somme eventualmente versate e pagate come risarcimento di danni a terzi derivanti da tale trattamento dei dati personali di cui al servizio di cui all'oggetto.

ARTICOLO 16 – NORMA DI CHIUSURA

La nomina del responsabile esterno avrà la medesima durata del servizio.

Qualora questo venisse meno o perdesse efficacia per qualsiasi motivo, anche la presente nomina verrà automaticamente meno senza bisogno di comunicazioni o revoche, e il Responsabile non sarà più legittimato a trattare i dati del Titolare.

Luogo e data

Per l'Azienda Sanitaria Locale di Viterbo

Il Direttore Generale

Dottorssa Daniela Donetti

Per la [società/azienda/associazione]

Responsabile Esterno

Dott.

**Data Breach
Modello
Scheda evento**

Data evento (anche presunta) Indicando la data, anche presunta, della violazione e del momento in cui se ne è avuta conoscenza	
Data e ora in cui si è avuto conoscenza della violazione	
Fonte segnalazione	
Tipologia violazione e di informazioni coinvolte	
Descrizione evento anomalo	
Numero interessati coinvolti	
Numerosità di dati personali di cui si presume una violazione	
Indicazione del luogo in cui è avvenuta la violazione dei dati, specificando altresì se essa sia avvenuta a seguito di smarrimento di dispositivi o di supporti portatili	
Sintetica descrizione dei sistemi di elaborazione o di memorizzazione dei dati coinvolti, con indicazione della loro ubicazione	

Luogo e data